



## Raccolta della giurisprudenza

**Causa C-166/15**

**Procedimento penale  
contro  
Aleksandrs Ranks  
e  
Jurijs Vasiļevičs**

(domanda di pronuncia pregiudiziale  
proposta dalla Rīgas apgabaltiesas Kriminālietu tiesu kolēģija)

«Rinvio pregiudiziale — Proprietà intellettuale — Diritto d'autore e diritti connessi — Direttiva 91/250/CEE — Articolo 4, lettere a) e c) — Articolo 5, paragrafi 1 e 2 — Direttiva 2009/24/CE — Articolo 4, paragrafi 1 e 2 — Articolo 5, paragrafi 1 e 2 — Tutela giuridica dei programmi per elaboratore — Vendita “d’occasione” di copie di programmi per elaboratore munite di licenza su supporti fisici non originali — Esaurimento del diritto di distribuzione — Diritto esclusivo di riproduzione»

Massime – Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 12 ottobre 2016

1. *Questioni pregiudiziali — Competenza del giudice nazionale — Valutazione della necessità e della rilevanza delle questioni sollevate*  
(Art. 267 TFUE)
2. *Questioni pregiudiziali — Ricevibilità — Limiti — Questioni manifestamente prive di pertinenza e questioni ipotetiche poste in un contesto che esclude una risposta utile*  
(Art. 267 TFUE)
3. *Ravvicinamento delle legislazioni — Diritto d'autore e diritti connessi — Direttiva 91/250 — Tutela giuridica dei programmi per elaboratore — Atti soggetti a restrizioni — Diritto esclusivo di distribuzione — Esaurimento del diritto di distribuzione di una copia di un programma per elaboratore — Presupposti — Vendita della copia nell'Unione da parte del titolare del diritto — Interpretazione estensiva — Rivendita d'occasione della copia di un programma per elaboratore munito di licenza — Inclusione*  
[Direttiva del Consiglio 91/250, art. 4, a) e c)]
4. *Ravvicinamento delle legislazioni — Diritto d'autore e diritti connessi — Direttiva 91/250 — Tutela giuridica dei programmi per elaboratore — Atti soggetti a restrizioni — Diritto esclusivo di riproduzione — Eccezioni — Realizzazione di una copia di riserva di un programma per*

*elaboratore — Presupposti — Interpretazione restrittiva — Rivendita d'occasione della copia di riserva di un programma per elaboratore munito di licenza — Esclusione in assenza di autorizzazione del titolare del diritto*

*[Direttiva del Consiglio 91/250, artt. 4, a), 5, § 2, e 9, § 1]*

5. *Ravvicinamento delle legislazioni — Diritto d'autore e diritti connessi — Direttiva 91/250 — Tutela giuridica dei programmi per elaboratore — Misure speciali di tutela — Detenzione a fini commerciali e immissione in commercio di copie illecite di programmi per elaboratore*

*[Direttiva del Consiglio 91/250, art. 7, § 1, a) e b)]*

6. *Ravvicinamento delle legislazioni — Diritto d'autore e diritti connessi — Direttiva 91/250 — Tutela giuridica dei programmi per elaboratore — Atti soggetti a restrizioni — Diritto esclusivo di riproduzione — Eccezioni — Riproduzione necessaria per un uso del programma per elaboratore conforme alla sua destinazione — Copia di un programma per elaboratore scaricata dal sito del titolare del diritto — Inclusione*

*(Direttiva del Consiglio 91/250, art. 5, § 1)*

7. *Ravvicinamento delle legislazioni — Diritto d'autore e diritti connessi — Direttiva 91/250 — Tutela giuridica dei programmi per elaboratore — Atti soggetti a restrizioni — Portata — Rivendita d'occasione della copia di un programma per elaboratore munito di licenza — Ammissibilità — Presupposti — Distruzione di ogni altra copia in suo possesso — Possibilità per l'acquirente iniziale di fornire al subacquirente la sua copia di riserva di tale programma — Limiti — Necessità di un'autorizzazione del titolare del diritto — Possibilità per il subacquirente di scaricare la copia del programma per elaboratore dal sito del titolare del diritto — Riproduzione necessaria per un uso del programma per elaboratore conforme alla sua destinazione*

*[Direttiva del Consiglio 91/250, artt. 4, a) e c), e 5, §§ 1 e 2]*

1. V. il testo della decisione.

(v. punto 21)

2. V. il testo della decisione.

(v. punto 22)

3. V. il testo della decisione.

(v. punti 26-36)

4. V. il testo della decisione.

(v. punti 37-44)

5. V. il testo della decisione.

(v. punto 46)

6. V. il testo della decisione.

(v. punti 48-50)

7. Gli articoli 4, lettere a) e c), e 5, paragrafi 1 e 2, della direttiva 91/250 relativa alla tutela giuridica dei programmi per elaboratore, devono essere interpretati nel senso che, sebbene l'acquirente iniziale della copia di un programma per elaboratore accompagnata da una licenza d'uso illimitata abbia il diritto di vendere d'occasione tale copia e la sua licenza a un subacquirente, egli non può, per contro, allorché il supporto fisico originale della copia che gli è stata inizialmente consegnata è deteriorato, distrutto o smarrito, fornire a tale subacquirente la sua copia di riserva senza l'autorizzazione del titolare del diritto.

Infatti, l'acquirente legittimo di una copia di un programma per elaboratore, che detiene una licenza d'uso illimitata di tale programma, ma che non dispone più del supporto fisico originale sul quale tale copia gli era stata inizialmente consegnata, perché lo ha distrutto, deteriorato o smarrito, non può, per tale solo motivo, essere privato di ogni possibilità di vendere d'occasione detta copia a un terzo, a meno di non privare dell'effetto utile l'esaurimento del diritto di distribuzione previsto dall'articolo 4, lettera c), della direttiva 91/250.

Pertanto, l'acquirente legittimo di una licenza d'uso illimitata della copia di un programma per elaboratore d'occasione deve poter scaricare tale programma dal sito Internet del titolare del diritto d'autore, poiché ciò costituisce una riproduzione necessaria di un programma per elaboratore che gli consente un uso di quest'ultimo conforme alla sua destinazione.

Tuttavia, l'acquirente iniziale di una copia di un programma per elaboratore per la quale il diritto di distribuzione del titolare del diritto d'autore sia esaurito, ai sensi dell'articolo 4, lettera c), della direttiva 91/250, che proceda alla vendita d'occasione della copia stessa deve rendere inutilizzabile qualsiasi copia in suo possesso al momento della vendita, al fine di evitare la violazione del diritto esclusivo del titolare alla riproduzione del proprio programma per elaboratore, ai sensi dell'articolo 4, lettera a), di tale direttiva.

(v. punti 53-55, 57 e dispositivo)